



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 1101/2007

Novara, li 08/03/2007

Proposta Programmazione ambientale/12

OGGETTO: COLUMBIAN CARBON EUROPA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN TRECATE, FRAZIONE SAN MARTINO, VIA SAN CASSIANO 140.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 13/03/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: COLUMBIAN CARBON EUROPA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN TRECATE, FRAZIONE SAN MARTINO, VIA SAN CASSIANO 140.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 15/11/2005 (Ns. Prot. 148656 del 22/11/2005) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Columbian Carbon Europa S.r.l., ubicata in Via San Cassiano n. 140 – Fraz. San Martino - a Trecate, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 4.2.e) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 2 marzo 2006 presso il Terzo Settore della Provincia di Novara;
- la documentazione integrativa presentata in data 21 aprile 2006 (ns. prot. n. 65835 del 28/04/06) e 13 giugno 2006 (ns. prot. n. 88063 del 15/06/2006);

Determina 2007/1101 - pag. 2



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 9 ottobre 2006, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Trecate, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- il verbale dell'incontro ristretto tra Gestore, A.R.P.A. e Provincia svoltosi in data 13 ottobre 2006 la documentazione presentata dal Gestore in data 2 novembre 2006, ns. prot. 138571 dell'8 novembre 2006;
- il Reference Document on Best Available Techniques for Large Volume Inorganic Chemicals (versione giugno 2005) nonché la bozza di linee guida nazionali del settore chimico ritenute applicabili allo stabilimento;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- le richieste di modifica per punti esistenti e di autorizzazione per nuovi punti di emissione presentate dalla ditta in data 13 giugno 2006 (ns. prot. n. 88063 del 15/06/2006) e 25 settembre 2006 (ns. prot. n. 120537 del 26/09/2006);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 28 dicembre 2005;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree industriali – artigianali esistenti e di completamento" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano già conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza, salvo per l'aspetto relativo



all'utilizzo di materia prima con un contenuto di zolfo compreso nel range dello 0,5 – 1,5% come media annua, per il quale il Gestore ha presentato specifica relazione circa la non sostenibilità economica dell'approvvigionamento di tale materia prima, redatta dalla società Erm Italia S.r.l.;

- il Gestore ha dichiarato che le fasi di avvio ed arresto di alcuni impianti richiedono condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio, per le quali verranno indicate specifiche prescrizioni;
- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;
- la Società ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambientale che è conforme alla norma UNI EN ISO 14001 per l'attività di "Produzione e commercializzazione di neri di carbonio per usi industriali, nei settori gomma e plastica e per usi speciali" come da certificato Certiquality n. 3072;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Columbian Carbon Europa S.r.l. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 4.2.e) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;



DETERMINA

- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’impresa Columbian Carbon Europa S.r.l., con sede legale e operativa in Via San Cassiano 140 nel comune di Trecate, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 4.2.e) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio”;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all’attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell’Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell’impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all’Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull’ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore in data 13/06/2006;
- che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall’A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all’Allegato A – Adeguamenti Strutturali - I capoverso. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell’A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell’impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall’Autorità Competente a norma dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di sei anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del



rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;

- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Trecate, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- sulle aree individuate nella planimetria IPPC 2005 12, allegata al “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche” con i numeri 1, 2, 3 dovranno essere realizzati, entro il 31/12/2008, gli interventi per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;
- dovrà essere verificata la possibilità di installare contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi energetici ed, ove possibile, idrici;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x mediante studio di fattibilità e relativa valutazione di costi e benefici;

D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334

- tenuto conto che l'impianto non ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99, ma che è ubicato in area ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio, permangono immutati gli accordi correnti con la Regione Piemonte circa l'effettuazione delle periodiche analisi di rischio e conseguente presentazione dei risultati agli Enti preposti;

TECNICHE GESTIONALI

- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- il Gestore è tenuto, ove economicamente compatibile, ad utilizzare materia prima con contenuto di zolfo inferiore all'1,5 %. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà essere presentata una relazione che indichi il contenuto medio annuo di zolfo nella materia prima usata nell'anno precedente e che, tenendo conto del variare della situazione economica della ditta e dei costi di approvvigionamento dell'olio di alimentazione, consenta di mantenere monitorata la possibilità di acquisto di materia prima con una % di zolfo, come media annua, il più possibile aderente agli intervalli di riferimento contenuti nel Bref di settore;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;



RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase della attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Trecate;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- ogni quattro anni dovranno essere effettuati i rilievi fonometrici indicati nel piano di monitoraggio approvato;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata (stralcio da Rel. Tecnica Generale allegata alla domanda di autorizzazione, pag. 50):

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

Lo scarico di acque reflue industriali e domestiche è immesso, previo trattamento biologico a ossidazione totale (cf. allegato 10 alla domanda), nel Naviglio Langosco (fg. 31, mapp. 31) o, in alternativa, nel canale Nuovo Sforzesco (fg. 31, mapp. 120)

Prescrizioni obbligatorie:

- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (su campioni medi prelevati nell'arco di tre o più ore)
- regolare manutenzione delle vasche di chiarificazione e dell'impianto a ossidazione totale e controllo del funzionamento;



- negli scarichi civili non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;
- l'azienda deve controllare che lo scarico non causi un peggioramento dell'acqua del corpo idrico recettore a causa di torbidità, schiume, ecc.;
- comunicare alla Provincia eventuali variazioni rilevanti delle caratteristiche degli scarichi;

In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, secondo il tipo di irregolarità, ai sensi dell'art. 130 del decreto sopra citato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B, salvo per le condizioni diverse dal normale esercizio espressamente indicate.
- i valori limite di emissione indicati per il punto E3 risultano applicabili solo ed esclusivamente in condizioni di esercizio diverse dalla "fase di avvio a temperatura inferiore a 250°C", in quanto il Gestore ha fornito idonea documentazione attestante che fino al raggiungimento di tale valore l'analizzatore in continuo per le polveri fornisce misurazioni falsate dalla presenza di micro-gocce di acqua;
- gli effluenti provenienti dalle fasi di reazione (pirolisi) devono essere convogliate ad un sistema di combustione. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di combustione deve essere controllata e registrata in continuo. Tale temperatura non deve essere comunque inferiore ai 750°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo;
- per i punti di emissione E3 ed E10 devono essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di polveri totali; per il punto di emissione E03 devono essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di O₂ libero, di CO, NO_x, SO_x e la temperatura degli effluenti gassosi. Le relative registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo;
- l'idoneità della strumentazione di misura e controllo in continuo e del sistema di taratura deve essere verificata secondo le indicazioni e le procedure in essere con ARPA – Dip. Prov. di Novara;



- per il p.to di emissione denominato E3 la Ditta dovrà concordare con ARPA le procedure per il trasferimento in tempo reale dei dati. Annualmente dovrà essere effettuata la determinazione dell'indice di accuratezza relativo, come descritto nel punto 4.4, Allegato VI, D.Lgs. 152/06;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. In occasione di eventuali guasti strutturali sugli essiccatori, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni operative, dovrà essere adottata la procedura descritta nel documento integrativo pervenuto in data 2 novembre 2006, ns. Prot. 138571 dell'8 novembre 2006;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.



- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” presentato nel documento integrativo pervenuto in data 2 novembre 2006, ns. Prot. 138571 dell’8 novembre 2006. I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. Inoltre dovrà essere previsto il campionamento annuale delle emissioni per i punti E29 ed E30;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell’Allegato B;
- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall’All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all’A.S.L. ed al Comune di Trecate entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull’avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 16/02/2007

